

**COMUNE DI MALONNO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^ Convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BERZO DEMO E MALONNO  
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA  
COMUNALE.**

L'anno **duemilaventisei (2026)** addì **TRENTA (30)** del mese di **MARZO (03)** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	-
2	GIACOMINI MOIRA	P	-
3	VENTURI FRANCESCO	P	-
4	CATTANEO MAURA	P	-
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	-
6	MARIOTTI GUIDO	P	-
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	-
8	RIZZI VERONICA	P	-
9	MORA FEDERICA	P	-
10	BIANCHI OTTORINO	P	-
11	GOZZI CATERINA	P	-
12	MARIOTTI STEFANO	P	-
13	SOLVESI FABIO	P	-
TOTALI		<b>13</b>	<b>0</b>

Sono presenti i Prosindaci Ghirardi Enrico e Zenoni Marco.

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale MATTEO dott. TONSI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al **n° 5 (CINQUE)** all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BERZO DEMO E MALONNO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

=====

*Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno, rappresentando al Consiglio Comunale la volontà dell'Amministrazione - in esito all'intervenuto scioglimento della precedente convenzione di segreteria a far data dal 01.01.2026 - di continuare ad avvalersi del servizio di un Segretario Comunale in condivisione con un altro Comune, avendo tal fine raggiunto apposito accordo con il vicino comune di Berzo Demo per la costituzione di una sede di segreteria convenzionata, nell'ambito della quale il Comune di Malonno ricoprirà il ruolo di Ente capofila, in quanto più popoloso tra i due.*

*Il Primo cittadino illustra i tratti salienti della convenzione, con riferimento ai profili di carattere tecnico, normativo ed economico, cogliendo infine l'occasione per ringraziare nuovamente il Segretario Comunale uscente, Dr. Onofrio Caforio, per l'encomiabile opera garantita nel corso del lungo periodo prestato a servizio dell'Ente.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Comune abbia un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali cui sono affidati compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, coordinamento delle attività e delle funzioni del personale e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Sindaco;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

**RAMMENTATO CHE:**

- l'art.7 comma 31-ter del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- in virtù di quanto sopra, il riferimento alla Sezione Regionale Lombardia dell'Agenzia Autonoma deve intendersi rivolto alla Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Lombardia;

**ATTESO CHE**, in virtù della vacanza delle rispettive sedi di segreteria comunale, i Comuni di Berzo Demo e Malonno - nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma terzo, del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 - d'intesa tra loro intendono stipulare una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di Legge, regolamentari, statutarie, di provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al Segretario comunale medesimo e, allo stesso tempo, allo scopo di ottenere un significativo risparmio delle relative spese;

**RILEVATO** che tutta la produzione normativa successiva alla L. n.142/90 ed in particolare le LL. n.9/97, n.127/97, n.265/99 e da ultimo il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", invita gli Enti Locali ad attivare forme associative e di partecipazione, anche allo scopo di ottenere delle sensibili economie di gestione della spesa, oltre ad una maggiore integrazione funzionale tra enti diversi;

**EVIDENZIATO** come la funzionalità e l'efficienza dell'azione amministrativa dell'ente non dipendano solo ed esclusivamente dalla presenza istituzionale del Segretario Comunale, ma anche dall'impegno e dalla professionalità dallo stesso profuse nella conduzione di funzioni dirigenziali, nonché dalla capacità di attivare un'organizzazione interna funzionale ed efficace, in linea con le nuove tecniche di gestione degli enti locali;

**CONSIDERATO CHE**, in esito a specifico dialogo e confronto sul tema, i Comuni di Berzo Demo e Malonno – entrambi afferenti alla medesima Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Provinciali – hanno ravvisato l'opportunità di stipulare idonea convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni e del servizio di segreteria comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art.10 del D.P.R. 04.12.1997 n.465, definendone tempi e modalità;

**VISTO** lo schema convenzionale per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Berzo Demo e Malonno, disciplinante le modalità di organizzazione ed espletamento del servizio in parola, come contenuto nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A" a costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione in quanto conforme ed adeguato alle finalità, agli obiettivi organizzativi e gestionali dell'Ente;

**DATO ATTO CHE** la disciplina convenzionale di cui sopra prevede, tra gli altri aspetti, che:

- il Comune di Malonno è individuato quale Ente capofila della convenzione, in quanto Ente più popoloso tra quelli convenzionati alla data di approvazione del presente accordo;
- la durata della convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di presa in servizio del Segretario Comunale incaricato;

**CONSIDERATO CHE** il testo convenzionale valorizza, altresì, lo schema di suddivisione ed imputazione degli oneri finanziari a carico degli enti convenzionati, secondo il modello di riparto di seguito rappresentato:

- 60% a carico del Comune di Malonno;
- 40% a carico del Comune di Berzo Demo;

**RITENUTO**, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di stipulare apposito rapporto convenzionale tra i Comuni di Berzo Demo e Malonno per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale, mediante approvazione del dedicato schema di testo che, composto di n.5 pagine, è allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", a costituirne parte integrante e sostanziale, a tal fine autorizzando il Sindaco pro-tempore alla relativa sottoscrizione;

**PRECISATO CHE** i termini di validità della presente convenzione decorrono dalla data di entrata in servizio del Segretario Titolare, subordinatamente alla propedeutica adozione dei provvedimenti di competenza della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ed alla successiva adozione del provvedimento di nomina da parte del Sindaco del Comune capofila;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D.P.R. n.465/1997;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i provvedimenti adottati da Ministero dell'Interno recanti la disciplina attuativa delle convenzioni di Segreteria Comunale;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente e rispettivamente espressi, per quanto di competenza, dal Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

**CON VOTI** favorevoli n. 13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **stipulare** apposito rapporto convenzionale tra i Comuni di Berzo Demo e Malonno per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale, mediante approvazione del dedicato schema di testo che, composto di n.5 pagine, è allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di **autorizzare** il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della presente convenzione;
4. di **dare altresì atto** che, nel rispetto di quanto disposto dalla disciplina vigente, l'Ente capofila della convenzione è individuato nel Comune di Malonno, in quanto Ente più popoloso tra quelli convenzionati;
5. di **incaricare** il personale dell'Ufficio Segreteria del Comune capofila affinché trasmetta il presente atto, unitamente ad quant'altro occorrente per il perfezionamento della procedura in parola, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Milano, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - sezione regionale della Lombardia;
6. di **dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. di **disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere a dare esecuzione al contenuto dispositivo, con voti favorevoli n. 13, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii..

## **COMUNE DI MALONNO**

### **Provincia di Brescia**

***PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.***

Il sottoscritto Matteo Tonsi, Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BERZO DEMO E MALONNO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

#### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

**Malonno, lì 30.03.2026**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI  
AMMINISTRATIVI  
F.to (Matteo dr. Tonsi)**

# **COMUNE DI MALONNO**

## **Provincia di Brescia**

***PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.***

Il sottoscritto Tonsi Dr. Matteo, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Consiglio Comunale avente per oggetto:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BERZO DEMO E MALONNO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.**

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

### **ESPRIME**

#### **PARERE FAVOREVOLE**

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

**Malonno, lì 30.03.2026**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI  
F.to (Tonsi Dr. Matteo)**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA  
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

**TRA**

Il **Comune di Berzo Demo**, ente di classe IV, C.F. 00715580171 e P.IVA 00575730981, con sede in Berzo Demo (BS), Piazza Donatori di Sangue n.1, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Giovan Battista Bernardi;

Il **Comune di Malonno**, ente di classe III, C.F. 00716670179 e P.IVA 00575780986, con sede in Malonno (BS), Piazza Municipio n.7, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dott. Geol. Giovanni Ghirardi.

**PREMESSO CHE**

- l'art.30 del D.Lgs. 20 agosto 2000 n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art.98 co. 3 del D.Lgs. 20 agosto 2000 n.267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art.10 co.2 del D.P.R. n.465/97 dispone che le convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilirne le modalità di espletamento, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art.7 co.31 ter del D.L. n.78/2010, convertito nella L n.122/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari, nonché la successione, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- il Comune di Berzo Demo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 01.04.2026 dichiarata immediatamente eseguibile, ed il Comune di Malonno, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30.03.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno ritenuto di disporre lo svolgimento delle funzioni di Segreteria comunale in forma associata ai sensi dell'art.98, co.3 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. n.465/1997, sopra richiamati.

Tutto ciò premesso e considerato, tra loro

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Oggetto e fine**

I Comuni di Berzo Demo (Classe IV) e Malonno (Classe III) - siti in provincia di Brescia - stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per lo svolgimento in forma associata e coordinata delle funzioni di segreteria comunale, anche in un'ottica di ottimizzazione degli oneri a carico degli stessi.

**Art. 2 - Comune capofila**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.2, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, la veste di Ente capofila della presente convenzione è assunta dal

Comune di Malonno, Ente avente la maggiore popolazione tra quelli convenzionati alla data del 31.12.2025.

### **Art. 3 – Nomina e revoca**

La nomina e la revoca del Segretario comunale sono atti che competono al Sindaco del Comune capofila. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dell'art.15, co.5, del D.P.R. n.465/1997. Qualora i presupposti che legittimano la revoca del Segretario avvengano in un Comune diverso dal Comune capofila, gli adempimenti di cui all'art.15, co.5, del D.P.R. n.465/1997, escluso il provvedimento di revoca, sono attuati dal Comune in cui è stata commessa la violazione.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire - d'intesa tra loro - in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario titolare debba essere nominato, previa sua formale accettazione.

Si da atto che la sede di segreteria convenzionata potrà essere affidata anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 12bis, comma 1 lett. c) e d), del D.L. 27 gennaio 2022 n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n.25 e del D.M. Interno 29 aprile 2022 e ss.mm.ii. (art. 18-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143, e, da ultimo, dall'art.1, comma 691, della L. n.199 del 30 dicembre 2025), in virtù dei quali i Segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera possono assumere la titolarità di sedi di segreteria, singole o convenzionate, corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede di fascia superiore; in tale ipotesi i Comuni aderenti si impegnano al rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dall'applicazione della normativa speciale in materia richiamata.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario comunale sono assunte con atto formale del Sindaco del Comune capofila, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

È fatta salva la facoltà riconosciuta ad ogni Sindaco di conferire, nell'ambito del proprio Ente, al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art.97 co.4 lett. d) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii; in tal caso gli oneri economici sono a carico dell'ente che conferisce le predette funzioni.

### **Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio**

Con la presente convenzione i Comuni dispongono che un unico Segretario Comunale presti la propria opera professionale presso i Comuni associati.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare, le relative funzioni verranno assunte da altro Segretario Comunale incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali di competenza - previa presentazione di apposita istanza da parte del Comune capofila, oppure dall'eventuale vice-segretario in servizio, nominato dal Sindaco del Comune capofila che provvede ad individuarlo tra i funzionari dei Comuni associati in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 co. 5 del D.Lgs. n.267/2000.

### **Art. 5 – Articolazione delle prestazioni lavorative**

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono prestate in modo tale da assicurare il corretto funzionamento del servizio ed in proporzione alla quota di riparto con cui



ciascun Comune concorre alle spese del servizio. L'articolazione dell'attività lavorativa del Segretario comunale è determinata di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, su proposta del Segretario medesimo e potrà essere variata, con le medesime modalità, per necessità di servizio. La distribuzione dovrà in ogni caso assicurare la massima flessibilità, per conciliare le contingenti necessità di servizio presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal Segretario stesso.

#### **Art. 6 – Trattamento economico**

Al Segretario comunale incaricato della titolarità della sede di segreteria convenzionata spetta il trattamento economico previsto dalla Legge e dal vigente CCNL di categoria.

Al Segretario comunale, ex art.10 co.3 del D.P.R. n.465/1997, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando il proprio mezzo per l'accesso alle diverse sedi dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto di tariffe e criteri d'imputazione agli enti stabiliti dalla normativa pro-tempore vigente in materia.

Il Segretario comunale ha diritto di usufruire del servizio di mensa, ristorazione o buono pasto/ticket sostitutivi secondo le disposizioni adottate dai Comuni convenienti per il proprio personale dipendente, per ogni giornata in cui presta servizio anche nelle ore pomeridiane; gli stessi sono riconosciuti anche nel caso in cui lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle ore pomeridiane segua lo spostamento, nella stessa giornata, da una sede all'altra e le relative spese ripartite secondo le percentuali di compartecipazione di ciascun Comune.

Alla determinazione della retribuzione di posizione spettante al Segretario comunale provvede il Comune capofila - di concerto con gli altri Comuni associati - sulla scorta ed in applicazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il Comune capofila anticipa per intero il trattamento economico spettante al Segretario, ovvero:

- a) trattamento fondamentale, comprese la retribuzione di posizione e quella aggiuntiva di consorzio per sedi di segreteria convenzionata;
- b) ogni altra ed eventuale maggiorazione previste dai contratti di categoria;
- c) indennità di risultato;
- d) diritti di rogito per contratti rogati nell'interesse dei Comuni convenzionati;
- e) ogni altro onere, anche accessorio, previsto dal vigente CCNL di categoria.

Il Comune capofila provvede, altresì, al pagamento anticipato dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi e, in generale, al pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni legislative, contrattuali e derivanti dalla presente convenzione.

Alla valutazione del Segretario - ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato - provvede il Sindaco del Comune capofila secondo il sistema di valutazione ivi vigente, di concerto con gli altri Sindaci dei Comuni convenzionati.

Il Comune capofila provvede a corrispondere, con cadenza trimestrale o annuale, al Segretario comunale i diritti di rogito proporzionali al valore degli atti rogati, anche sulla scorta dei valori comunicati dagli altri Comuni convenzionati, previa verifica del rispetto del limite massimo del quinto dello stipendio globalmente percepito nell'anno di competenza, ex art. 10 D.L. n.90/2014 e ss.mm.ii.

#### **Art. 7 – Forme di consultazione e/o confronto**

I Sindaci dei Comuni convenzionati adottano tra loro libere ed informali forme di consultazione e/o confronto volte a verificare periodicamente l'efficacia dello svolgimento delle funzioni e delle attività del servizio di segreteria convenzionata.

In particolare formano oggetto di consultazione e/o confronto la nomina e la revoca del Segretario comunale, le modalità operative di svolgimento del servizio e la valutazione periodica dell'operato del Segretario comunale ai fini della determinazione della retribuzione di risultato ad esso spettante.

#### **Art. 8 – Durata, effetti e cause di scioglimento**

La costituzione della sede di Segreteria convenzionata decorre dalla data di presa di servizio del Segretario comunale titolare incaricato ed è valida per i tre anni successivi.

La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali aventi medesima data di scioglimento;
- b) recesso unilaterale del Sindaco neoeletto di uno dei Comuni interessati alla convenzione, manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina in applicazione di quanto disposto dal D.P.R n.465/1997 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del sessantesimo e non oltre il centoventesimo giorno successivo all'insediamento del Sindaco);
- c) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti in qualsiasi momento, da adottarsi con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 60 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica alle Amministrazioni interessate; in tale eventualità, l'incarico del Segretario Comunale titolare proseguirà secondo le modalità di cui all'art.3 co.4 del presente accordo;
- d) sopravvenuta vacanza della sede di Segreteria convenzionata, per revoca o trasferimento del Segretario titolare presso altra sede (il Segretario deve darne comunicazione al Comune capofila con preavviso di 30 giorni); i Comuni convenzionati possono consensualmente deliberare la risoluzione anticipata o proseguire nella gestione convenzionata del servizio;

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione all'ente preposto alla gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali di competenza, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del Segretario comunale.

#### **Art. 9 - Rapporti economici**

I Comuni associati convengono che gli oneri derivanti dalla stipula della presente convenzione sono ripartiti tra gli stessi secondo le quote di seguito rappresentate:

- 60% (sessanta) a carico del Comune di Malonno;
- 40% (quaranta) a carico del Comune di Berzo Demo.

Le spese per diritti e retribuzioni aventi natura non continuativa, per missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Comuni, sono poste esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni sono erogate.

I Comuni associati provvedono al versamento trimestrale al Comune capofila di acconti sull'importo di spesa complessiva sostenuta dallo stesso per il servizio di segreteria convenzionata; gli acconti dovranno essere versati entro il mese successivo al termine di ciascun trimestre, in misura pari al 25% degli oneri finanziari annui di propria competenza, secondo le quote definite dal presente articolo.

Il Comune capofila, a consuntivo, trasmette ai Comuni associati la richiesta di saldo delle spese del servizio poste a loro carico; essi provvedono al versamento di quanto dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Art. 10 - Ferie, congedi, aspettative**

Le assenze per ferie, congedi ordinari, congedi straordinari e aspettativa sono autorizzate dal Sindaco del Comune capofila, d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

#### **Art. 11 - Formazione ed aggiornamento professionale**

Il Segretario comunale ha diritto a partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Ministero dell'Interno, compresi i corsi di specializzazione professionali per le abilitazioni. La partecipazione a detti corsi è da considerarsi a tutti gli effetti come servizio effettivo.

#### **Art. 12 - Classe della convenzione**

La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione residente compresa fra i 3.001 e 10.000 abitanti), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, come risulta dai dati della popolazione residente nei Comuni partecipanti alla data del 31.12.2025.

#### **Art. 13 – Clausole finali e rinvii**

Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere adottate con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale di tutti i Comuni convenzionati.

Copia della presente, corredata delle deliberazioni di approvazione assunte dai Consigli Comunali e dalle relative certificazioni anagrafiche, è inviata, a norma dell'art.10 co.2 del D.P.R. n.465/97 e dell'art.2 co.2 del D.M. 21 ottobre 2020, alla competente sezione regionale dell'Albo dei Segretari Comunali.

Eventuali disposizioni normative o contrattuali riguardanti lo status o le funzioni del Segretario Comunale trovano diretta applicazione senza che vi sia necessità di modificare la presente convenzione a meno che non si renda necessario disciplinare diversamente alcuni degli istituti in essa regolamentati.

Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

**per il Comune di Berzo Demo**

**Il Sindaco**

Sig. Giovan Battista Bernardi

**per il Comune di Malonno**

**Il Sindaco**

Dott. Geol. Giovanni Ghirardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ghirardi Giovanni

F.to Matteo Dott. Tonsi

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno **02/04/2026** all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune ([www.comune.malonno.bs.it/](http://www.comune.malonno.bs.it/)), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO **02/04/2026**

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Gianfranco Angeli

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno \_\_\_\_\_, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_